

### RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GIUGNO 1995

#### Risoluzione sulle mine terrestri e le armi laser accecanti

*Annunziata il 26 luglio 1995*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la propria risoluzione del 17 dicembre 1992 sulle devastazioni cagionate dalle mine (1),

vista la risoluzione dell'Assemblea paritetica ACP-UE del 2 febbraio 1995 sulle mine terrestri in Angola (2),

vista la risoluzione sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 su talune armi convenzionali e sui problemi creati dalla proliferazione delle mine antiuomo in Africa, approvata dal Consiglio dei ministri dell'Organizzazione dell'Unità africana il 23 giugno 1995,

vista la propria risoluzione del 29 giugno 1995 sulle mine antiuomo: un ostacolo micidiale allo sviluppo,

visto l'articolo 148 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (A4-0119/95),

A. considerando che tra 80 e 110 milioni di mine sono state collocate in circa 65 paesi, cui ogni anno se ne aggiungono circa 2 milioni,

B. considerando che da 5 a 10 milioni di nuove mine vengono prodotte ogni anno a livello mondiale e che il numero di persone uccise o menomate da mine terrestri è stimato pari a 26.000 l'anno, principal-

(1) G.U. C 21 del 25 gennaio 1993, pag. 161

(2) ACP-UE 1463/95/def.

mente tra civili, fra i quali molte donne e bambini,

C. considerando che le operazioni di sminamento consentono ogni anno di eliminare solo 100.000 mine cosicché questo problema, già grave, peggiora costantemente,

D. considerando che l'utilità militare delle mine antiuomo (MAU) si può al massimo definire marginale e che le mine vengono spesso usate per terrorizzare la popolazione civile piuttosto che per rispondere a specifici obiettivi militari,

E. considerando che le principali vittime delle mine sono i civili e che molte mine collocate possono restare attive per decenni di modo che incidenti tra la popolazione civile continuano a verificarsi anche per molto tempo dopo la cessazione delle ostilità,

F. considerando che in molti paesi vaste zone sono state rese di fatto inabitabili, rendendo impossibile l'intero processo di sviluppo sociale, sanitario, ambientale ed economico, con conseguenti difficoltà socioeconomiche che possono essere causa di una ripresa delle ostilità,

G. considerando che tale situazione impedisce inoltre ai profughi di tornare nelle loro case e che il numero di mine collocate comporterà un aumento dei profughi che si trovano in tale difficile situazione,

H. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sul divieto o la limitazione dell'uso di talune armi convenzionali che possono essere considerate come aventi effetti eccessivamente nefasti o come armi che colpiscono indiscriminatamente (CAC) e il suo Protocollo II sul divieto e la limitazione dell'uso di mine, trappole esplosive e altri dispositivi (Protocollo sulle mine terrestri) non sono essenzialmente riusciti a risolvere i problemi delle mine terrestri in primo luogo a causa della mancanza di seguito e della scarsa osservanza, in secondo luogo in quanto si applicano solo ai conflitti internazionali, e

anche perché le misure in esso contenute sono insufficienti e pertanto debbono essere rafforzate,

I. considerando che tale Convenzione sarà soggetta a una Conferenza di revisione nel settembre-ottobre 1995, che costituirà un'opportunità fondamentale per migliorarla,

J. plaudendo alla consapevolezza su scala globale e alla campagna di informazione del Comitato internazionale della Croce Rossa nonché alla Campagna internazionale volta a vietare le mine terrestri alla luce della Conferenza di revisione,

K. considerando che qualsiasi soluzione meno rigorosa di un divieto totale delle MAU lascerà irrisolti i problemi della rimozione delle mine, dal momento che le mine in grado di autodistruggersi non si possono distinguere dalle altre sul campo,

L. compiacendosi della recente legislazione adottata in Belgio che vieta totalmente produzione, trasferimento, vendita, esportazione o uso di mine antiuomo,

M. compiacendosi della risoluzione a favore di un divieto a livello mondiale adottata dal parlamento svedese nel giugno 1994 e della risoluzione del Senato italiano dell'agosto 1994 che invita il governo a far cessare la produzione di mine antiuomo da parte di società italiane e di società operanti in Italia,

N. approvando le diverse moratorie sulle esportazioni di mine antiuomo in vigore in numerosi Stati dell'Unione europea nonché negli Stati Uniti d'America e in paesi terzi,

O. considerando l'urgente necessità di avviare azioni per vietare le armi laser accecanti,

P. compiacendosi dell'accordo raggiunto in seno al gruppo di esperti governativi incaricati di preparare la Conferenza di revisione su un nuovo progetto di protocollo relativo al divieto delle armi laser accecanti,

1. esprime il proprio sostegno a un divieto totale delle mine antiuomo e loro componenti, che ne comprenda la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento, la vendita, l'esportazione e l'uso;

2. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio di un'azione comune sulle mine antiuomo;

3. prende atto che l'azione comune adottata dal Consiglio prevede una moratoria comportante un divieto totale delle esportazioni in tutti i paesi di mine antiuomo non localizzabili e non auto-attivanti, nonché un divieto di esportazione di mine antiuomo nei paesi che non hanno ratificato la CAC e il suo Protocollo sulle mine terrestri, ma rileva tuttavia che tali disposizioni sono di fatto meno estensive di quelle contenute nella maggior parte delle moratorie nazionali già in vigore e di conseguenza non investono in alcuna misura né la produzione né lo stoccaggio;

4. accoglie con favore le disposizioni dell'azione comune tese a promuovere il carattere universale della Convenzione e rafforzarne il Protocollo sulle mine terrestri, in particolare attraverso:

l'estensione della portata di tale Convenzione ai conflitti armati a carattere non internazionale

il consistente rafforzamento delle restrizioni o proibizioni in materia di mine antiuomo, anche per quanto attiene al loro trasferimento

l'introduzione di un efficace meccanismo di verifica

l'introduzione di disposizioni riguardanti l'assistenza tecnica in relazione allo sminamento;

5. ritiene tuttavia che tali disposizioni siano troppo deboli e vaghe e che non contribuiscano in misura significativa all'obiettivo finale di un divieto totale per quanto concerne le mine antiuomo;

6. sollecita di conseguenza il Consiglio a modificare ed estendere la portata della sua azione comune (ovvero ad adottare

azioni comuni supplementari) secondo quanto di seguito indicato, rendendo più specifiche le disposizioni sulle mine antiuomo, rafforzando le norme sulle mine anticarro, potenziando la Convenzione nel suo complesso e affrontando il problema delle armi laser accecanti:

a) per quanto riguarda la Convenzione stessa occorre:

i) estenderne l'applicazione a tutte le circostanze,

ii) introdurre disposizioni relative a un'efficace applicazione e a un rigoroso rispetto delle norme,

iii) aggiungere un protocollo che vieti tutte le armi laser che possono provocare la cecità,

iv) introdurre una disposizione che preveda relazioni annuali nonché conferenze di revisione quinquennali automatiche sul funzionamento della Convenzione e sulle sue norme;

b) per quanto riguarda il Protocollo sulle mine terrestri occorre:

i) garantire che tutte le mine terrestri possano essere individuate in tutti i terreni mediante strumenti standard di individuazione delle stesse fornendo altresì specifiche precise,

ii) garantire che nessuna mina terrestre contenga un dispositivo antiindividuazione e nessuna mina antiuomo un dispositivo antimanipolazione,

iii) garantire che tutte le mine antiuomo possano autodistruggersi e che tutte le mine anticarro possano autoneutralizzarsi, prevedendo altresì una verifica degli standard,

iv) introdurre disposizioni efficaci per limitare il trasferimento di mine;

7. invita i governi degli Stati membri dell'Unione europea a fare tutto quanto possibile per garantire che le ONG possano pienamente partecipare a tutte le riunioni della Conferenza di revisione;

8. prende atto che l'azione comune adottata dal Consiglio contiene disposizioni relative alla rimozione delle mine ma

sottolinea con forza che tali operazioni non possono in alcun modo offrire una soluzione soddisfacente al problema rappresentato dalle mine antiuomo e che di conseguenza è necessario applicare un divieto totale;

9. invita il Consiglio a includere nell'azione comune un divieto a livello di Unione europea concernente la produzione di mine antiuomo sul territorio comunitario ovvero la loro fabbricazione da parte di società registrate nell'ambito dell'Unione, nonché lo stoccaggio (inclusa la manutenzione dei depositi esistenti), il trasferimento, la vendita e l'uso di mine antiuomo, qualunque sia il risultato della Conferenza di revisione; chiede a tutti gli Stati membri di adottare quanto prima la legislazione nazionale relativa a tale divieto;

10. invita il Consiglio a includere nella sua azione comune anche un divieto analogo a livello di Unione europea per le mine anticarro che non siano autoneutralizzanti ovvero risultino non identificabili o che contengono dispositivi antiindividuazione; chiede a tutti gli Stati membri di adottare quanto prima la legislazione nazionale relativa a tale divieto;

11. chiede altresì agli Stati membri di far interrompere la ricerca tecnologica per la produzione e/o il perfezionamento delle mine terrestri e di procedere alla ricon-

versione delle industrie produttrici di mine;

12. deplora che il Lussemburgo e il Portogallo non abbiano ancora ratificato la CAC e invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione nella versione rivista quest'anno nonché gli altri strumenti fondamentali della legislazione in materia di diritti dell'uomo, in particolare i protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

13. deplora che solo un numero minimo di Stati africani e asiatici, che sono tra i paesi più colpiti dalle mine, abbiano firmato e ratificato la CAC e ritiene che tale questione vada sollevata in tutti i negoziati tra l'UE e i paesi terzi; ritiene anche che sia necessario trovare stimoli concreti di carattere economico e politico per favorire l'adesione alla Convenzione;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea paritetica ACP-UE, al Comitato internazionale della Croce Rossa, al Comitato direttivo della Campagna internazionale per il divieto delle mine terrestri e al governo federale degli Stati Uniti.

NICOLE FONTAINE  
*Vicepresidente*